



Berna, 13.5.2019

N. 312.9.2.2019

Circolare

R-30

Cumulo tra gli Stati dell'AELS, l'UE e l'Ucraina

Dal 1° gennaio 2019, nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina si applicano le norme di origine della Convenzione PEM. È quindi possibile il cumulo diagonale Svizzera–UE–Ucraina.

1. In generale

Con l'adozione delle norme di origine PEM per l'accordo UE–Ucraina e le relative pubblicazioni, il cumulo diagonale tra gli Stati dell'AELS, l'UE e l'Ucraina è possibile con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. La [matrix](#) è stata adeguata.

2. Quale prova dell'origine va fornita in caso di cumulo diagonale?

In caso di cumulo diagonale¹ con materiali originari, occorre utilizzare imperativamente il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED.

Se non vi è cumulo o vi è soltanto cumulo bilaterale, è possibile utilizzare il CCM EUR.1 o la dichiarazione di origine *oppure* il CCM EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED. Ciò vale anche nel caso in cui le merci originarie vengono rispedite allo stato immutato nell'ambito del cumulo diagonale², a condizione che come prova dell'origine precedente per l'importazione sia disponibile un CCM EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED con l'indicazione «no cumulation applied».

3. Prodotti agricoli (prodotti agricoli di base)

Occorre fare una distinzione tra:

a) Traffico Svizzera–Ucraina

Per il momento [l'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Ucraina](#) consente solo il cumulo bilaterale. Per questo motivo, in tale settore il cumulo diagonale con merci originarie di altri partner di libero scambio (p. es. l'UE) è attualmente escluso in maniera generale.

b) Traffico Svizzera–UE

Anche in tale settore gli accordi tra la Svizzera e l'UE non si limitano al cumulo bilaterale. Per questo motivo, nel traffico tra la Svizzera e l'UE è possibile il cumulo con merci originarie dell'Ucraina.

(Nel settore dei prodotti agricoli trasformati³, il cumulo diagonale tra la Svizzera, l'UE e l'Ucraina è possibile senza restrizioni).

¹ Esempio: fabbricazione di articoli in alluminio in Svizzera a partire da alluminio di origine ucraina nel caso in cui il processo di fabbricazione in Svizzera non può di per sé giustificare l'origine. Grazie al cumulo diagonale, le merci possono comunque essere fornite nell'UE quali merci originarie.

² Esempio: merce di origine UE viene fornita in Svizzera e successivamente venduta invariata in Ucraina.

³ Svizzera–Ucraina: allegato II dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina.

4. Retroattività

È possibile rilasciare a posteriori prove dell'origine per le merci esportate dopo il 1° gennaio 2019 senza prova dell'origine per via della situazione giuridica applicabile prima della presente pubblicazione, ma per le quali è ora possibile una prova dell'origine sulla base della nuova situazione giuridica valida retroattivamente. In tale contesto, i rilasci a posteriori di CCM vengono effettuati dalle direzioni di circondario in esenzione da emolumenti.